



Prov. di TORINO

mili, il servizio sarà gratuitamente concesso e l'area pubblica usata da comune di affitto.

- Le tariffe per l'illuminazione privata non dovranno eccedere quella che sarà applicata per gli eventuali impianti della Società in comuni vicini.

Art. 11.

Obbedienza alle leggi e ai regolamenti

- La Società nella esecuzione degli impianti e nell'esercizio di cui si otterrà a tutte le vigenti leggi e regolamenti sul traffico e sulla distribuzione della energia elettrica, sul servizio telegrafico e telefonico e sul servizio di polizia stradale e a tutti gli altri regolamenti e leggi che andranno in vigore, salvo quanto espressamente indicato in contrario nel presente contratto.

Art. 12

Modi di pagamento

- Il corrispettivo dell'illuminazione pubblica con le lampade di cui all'art. 2 è stabilito:

- nelle facilitazioni e concessioni stabilite all'art. 10.
- nella cessione da ogni tassa comunale (già stabilita o da stabilirsi) per la produzione e distribuzione di energia a qualsiasi scopo od uso: la cessione comprende anche le vigenti tarze di esercizio e ogni eventuale tassa comunale che potesse venire impostata dal comune, sia pure sotto forma di tassa o sovrattassa o addizionale di tassa in re-

P. Angelo Corvino  
P. Francesco Mazzoni  
P. Alfonso Mazzoni  
P. Giacomo Siliro  
P. Felice Francesco Mazzoni  
P. Giacomo Siliro  
P. Felice Francesco Mazzoni

816.

c<sup>1)</sup> nell'anno canone di lire Settecento e centocin-  
quanta si che il Comune pagherà alla Società nelle  
forme sottoindicate.

Per successivi aumenti della pubblica illuminazione  
il canone verrà aumentato in ragione di lire cinque  
per candela annua.

Per l'illuminazione straordinaria saranno concordati volta  
per volta i favori e i pagamenti relativi. Il pagamento dei canoni  
e dei successivi aumenti sarà fatto nell'ultimo decade di ogni  
biennio per tutta la durata del presente contratto con mandato  
della bassa comunale. Dietro presentazione delle rispettive fatture

Il pagamento della illuminazione degli edifici comunali dei lavo-  
ri intesi all'Art. 4 e dei guasti e delle sottoscrizioni indicate al  
l'Art. 8 sarà fatto ogni mese entro quindici giorni dalla presenta-  
zione della fattura.

Dopo trenta giorni dall'aversempre non essendosi effettuato  
il pagamento delle somme dovute decorrerà a favore della Società  
stessa l'interesse del 5% annuo salvo alla Società stessa ogni  
altro diritto di azione. Per nessun motivo il Comune potrà  
sospendere parzialmente o totalmente il pagamento dei canoni  
quando anche perdere il giudizio arbitrale di cui all'Art. 1º  
di eventualmente altra controversia davanti a qualsiasi di-  
finiti salvo sempre il diritto di ripetere dalla Società quanto  
avesse indebitamente pagato.



Prov. di TORINO

In caso di ritardo di pagamento delle somme spettanti alla Società sia per esonerie, sia per altre somministrazioni, di energia o di lavori, sia per guasti o sollecitazioni e quando i crediti della Società raggiungessero le 5000 lire essa avrà facoltà di sospendere la fornitura senza però perdere i diritti derivanti dal presente contratto nessuno escluso, fatta via notifica al Comune, per gli effetti di legge.

La Società potrà fare delegazione di tutto o di parte del canone ad altri finché notifica al Comune e senza nessuna limitazione per questo fatto ai suoi impegni verso il Comune e ai diritti di questo verso la Società.

Art. 13

### Nonaggressioni e penalità

Le illuminazioni dovrà essere fatta regolarmente; qualora si verificasse una interruzione fortuale o totale della pubblica illuminazione, la Società dovrà provvedere al suo riattivamento nel più breve tempo possibile. Qualora dopo l'avviso ricevuto dagli incaricati del Comune la Società non avere ancora provveduto a rimettere in ordine l'illuminazione pubblica almeno per la sera successiva all'avviso ricevuto, la Società sarà tenibile di una multa di lire dieci per ogni ora di spegnimento così pleno, di lire cinque per ogni ora di almeno un terzo delle lampade.

Il conflitto delle ore di spegnimento, agli effetti della multa, verrà fatto con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avviso dato dal Comune alla Società. La multa non

Carrozza  
Parrado

P. Passerini

Caccia

P. Caviglio

P. Uccini  
Vedaccesco M.  
P. Alfonso

P. Lilio Silvio  
P. Greg.

P. -

Sarà indagata se la interruzione è dovuta a cause di forza maggiore, e come tale dovrà anche considerarsi: la rottura (fortuita o causata da malevolenze di terzi) di macchinario, di conduttori e loro collegi, di isolatori, di lacci parate, o di altra parte dell'impianto da mancanza di combustibile o di acqua per causa di guerra, scioperi, interruzioni ferroviarie, cicloni, inundazioni e simili.

In caso di interruzioni della luce per forza maggiore, non verranno applicate multe, ma se le interruzioni dureranno più di cinque giorni, il Comune non corrisponderà il prezzo della luce per tutta la durata in cui essa non verrà fornita.

Ogni avvertimento, ordine e pericolo riguardante la pubblica illuminazione e tutte le eventuali comunicazioni dovranno essere fatto per lettera o per telegramma alla stessa Società od al suo uale rappresentante o supplente.

Il Municipio rimetterà alla Società mensilmente la nota delle multe e rimborsi per interruzione di luce. Tale nota dovrà essere liquidata dalla Società entro un mese dalla presentazione, dopo averne riconosciuto la regolarità.

Al Municipio dovrà intibamente questo termine, potrà per il pagamento delle suddette multe e rimborsi, rivolgersi sul capo che lo stesso Municipio è tenuto corvi-